



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva con regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 893, e successive modificazioni, in particolare quelle apportate dal Protocollo firmato a Parigi il 10 maggio 1948, reso esecutivo con legge 13 giugno 1952, n. 687, e dal Protocollo firmato a Parigi il 30 novembre 1972, reso esecutivo con legge 3 giugno 1978, n. 314 (di seguito “Convenzione”);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento dell’amministrazione degli affari esteri;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, gli articoli 7, comma 6, e 36;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

VISTA la nota verbale del 2 novembre 2016, con la quale il Governo ha comunicato al Governo degli Emirati Arabi Uniti la decisione italiana di partecipare all’Esposizione Universale di Dubai 2020 (di seguito “Expo 2020 Dubai”);

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), e in particolare l’articolo 1, comma 258, che autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2018 per avviare la preparazione della partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2017, registrato alla Corte dei conti al n. 16 del 3 gennaio 2018, con cui si nomina il signor Paolo Glisenti Commissario generale di sezione per l’Italia per Expo 2020 Dubai (di seguito “Commissario”);

VISTO il Contratto di Partecipazione sottoscritto il 20 gennaio 2018 ad Abu Dhabi dal Commissario e dalle Autorità emiratine, che definisce i termini della partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai in ottemperanza alla succitata Convenzione ed ai successivi atti applicativi;

RAVVISATA la necessità di istituire il Commissariato generale di sezione per la partecipazione italiana a Expo 2020 a Dubai, come previsto dall'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2017;

RITENUTO che, in considerazione degli obblighi internazionali al cui rispetto l'Italia è tenuta e della complessità della preparazione della partecipazione nazionale a Expo 2020 Dubai, la costituzione del Commissariato generale di sezione riveste carattere di urgenza;

CONSIDERATA la particolare complessità degli incarichi che il Commissario generale di sezione è chiamato a svolgere;

CONSIDERATO il particolare impegno richiesto al personale chiamato a far parte del Commissariato, in termini di gravosità degli orari di lavoro e dei compiti da svolgere;

CONSIDERATO che la partecipazione a Expo 2020 Dubai è un evento di carattere straordinario al quale non è possibile fare fronte esclusivamente con il personale in servizio nelle amministrazioni interessate;

SENTITO il Commissario;

SU PROPOSTA del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,

DECRETA

Art. 1

Costituzione del Commissariato generale di sezione

1. E' istituito il Commissariato generale di sezione per la partecipazione italiana a Expo 2020 a Dubai (di seguito "Commissariato"), composto come segue:
 - a) il signor Paolo Glisenti, Commissario generale di sezione per l'Italia per Expo 2020 Dubai (di seguito "Commissario");
 - b) il ministro plenipotenziario Stefano Ravagnan, Commissario generale di sezione aggiunto (di seguito "Commissario aggiunto"), che coadiuva il Commissario nello svolgimento delle sue funzioni, sostituendolo in caso di assenza o di impedimento;
 - c) il dottor Andrea Marin, dirigente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con funzioni di direttore amministrativo;
 - d) fino a quattro dipendenti di livello non dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad

- esclusione del personale scolastico, in assegnazione temporanea ai sensi dell'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165;
- e) un numero massimo di dieci unità di personale, reclutato mediante forme contrattuali flessibili a tempo determinato di durata non eccedente il termine di cui all'articolo 4, nel rispetto della vigente normativa in materia.
2. I soggetti di cui al comma 1, lettera b) e c), sono collocati fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti, fermo restando, per il funzionario appartenente alla carriera diplomatica, il limite quantitativo previsto dall'articolo 274, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Gli incarichi decorrono dalla data di effettiva assunzione delle relative funzioni e si concludono entro il termine di cui all'articolo 4. Per la durata del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.
3. Per lo svolgimento dei compiti del Commissariato, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale mette a disposizione i locali nei quali esso opererà in Italia, con una dotazione di base di arredi e di attrezzature informatiche.

Art. 2

Compenso spettante al Commissario e ai componenti del Commissariato

1. Il trattamento economico spettante ai componenti del Commissariato, posto a carico del medesimo, è determinato come segue:
- a) al Commissario è attribuito un compenso forfettario onnicomprensivo in ragione d'anno pari a euro 240.000 lordi;
 - b) al Commissario aggiunto è corrisposto un trattamento economico accessorio parametrato a quello previsto per le posizioni di cui alla lettera c) del decreto del Ministro degli affari esteri 1 agosto 2013, n. 1518;
 - c) al direttore amministrativo è corrisposto un trattamento economico accessorio parametrato, ai soli fini economici, a quello previsto per le posizioni di cui all'articolo 9-bis, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95;
 - d) al personale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), spettano, oltre al trattamento fondamentale in godimento, l'indennità di amministrazione, i compensi erogati per lavoro straordinario e quelli previsti dalla contrattazione integrativa relativa all'utilizzo del Fondo risorse decentrate per il personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il trattamento economico fondamentale, inclusa l'indennità integrativa speciale se prevista dall'ordinamento di appartenenza resta a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. I contratti del personale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), stabiliscono il trattamento economico spettante, in rapporto alla quantità e qualità della prestazione

richiesta. Detti contratti sono stipulati dal Commissario, che assume le conseguenti responsabilità in qualità di datore di lavoro.

4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, i componenti del Commissariato hanno diritto al trattamento economico previsto per le missioni svolte all'estero, nella misura prevista dalla vigente normativa in materia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
5. Nei provvedimenti di determinazione dei compensi e dei trattamenti economici si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, le disposizioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Art. 3

Disciplina amministrativo-contabile del Commissariato

1. Per fare fronte agli oneri derivanti dall'organizzazione e dal funzionamento del Commissariato e alle restanti spese conseguenti all'avvio della preparazione della partecipazione italiana ad Expo 2020 Dubai, la Direzione generale per il sistema Paese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dispone per l'anno 2018, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, uno o più ordini di accreditamento in favore del Commissario, che agisce in qualità di funzionario delegato in regime di contabilità ordinaria.
2. Il Commissario generale è autorizzato a ricevere, con le modalità previste dalla normativa vigente, finanziamenti e sponsorizzazioni di soggetti pubblici e privati, per le finalità previste dall'articolo 1, comma 2, del DPCM 30 novembre 2017. Le risorse statali nonché i finanziamenti e le sponsorizzazioni in denaro possono essere gestiti attraverso uno o più conti correnti bancari intestati al Commissario generale, aperti nel rispetto dell'articolo 44-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Tutte le risorse affluite sui predetti conti bancari devono essere utilizzate con procedure che consentano il pieno rispetto della normativa nazionale in materia di tracciabilità dei pagamenti e sono rendicontate dal Commissario generale all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi degli articoli da 11 a 15 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
3. Il Commissariato può svolgere funzioni di stazione appaltante in Italia e all'estero. Mediante la stipula di specifiche convenzioni, il Commissariato si avvale delle centrali di committenza della pubblica amministrazione. Per assicurare il corretto svolgimento delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori nel rispetto della normativa vigente, il Commissario chiede all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) di definire un Protocollo d'intesa per un'attività di "vigilanza collaborativa".

4. Il Commissario è assistito da un Comitato di monitoraggio, formato da un presidente, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e da due componenti, designati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. A richiesta del Commissario e ferme restando le responsabilità della gestione al predetto incumbenti, il Comitato di monitoraggio esprime pareri su aspetti amministrativo-contabili connessi con l'attività del Commissariato. I pareri del Comitato sono trasmessi al Ministro degli affari esteri e della cooperazione e al Ministro dell'economia e delle finanze. Per la partecipazione al Comitato non spettano compensi né gettoni di presenza né rimborsi spese comunque denominati.

Art. 4
Durata

1. Il presente decreto trova applicazione limitatamente all'esercizio finanziario 2018.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 29 MAR. 2018

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale

Il Ministro dell'economia e delle finanze